

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-791 del 12/02/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: DELFANTI SPA. ATTIVITÀ: "LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), STRADA STATALE N. 462.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-815 del 12/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: DELFANTI SPA.

ATTIVITÀ: "LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), STRADA STATALE N. 462.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 855 del 09/05/2013 con cui la ditta DELFANTI TRADE SRL (P.IVA 01425700331) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera per l'attività di "lavorazione di aglio e cipolle" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Strada Statale n. 462;

Premesso che:

- con nota del 30/09/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 165853 del 02/10/2023, il SUAP del Comune di Monticelli d'Ongina ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "DELFANTI SPA", (P.IVA 01425700331), con sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina, Strada Statale n. 462, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività di "lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Strada Statale n. 462, (censito al C.F. Foglio 31, Mappale 146, Sub. 1), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi S1 di acque reflue industriali e S2 di acque reflue domestiche, entrambi recapitanti in corpo idrico superficiale "cunetta stradale - diramazione Delfanti" confluyente nel Canale Consortile denominato "N. 4";
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- con nota prot. n. 175844 del 17/10/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;

Considerato che:

- con nota prot. n. 178183 del 19/10/2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 186872 del 03/11/2023 questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa, per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 197094 del 21/11/2023 la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione delle integrazioni;
- con nota prot. n. 199631 del 23/11/2023 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 206053 del 04/12/2023 è stata prodotta dalla ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 211694 del 13/12/2023 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 13 del 17/01/2024 Sinadoc 34858/2023) risulta che:

- sono previste le seguenti modifiche:
 - ampliamento dell'impianto di essiccazione aglio e cipolle con bruciatori in vena d'aria; i bruciatori in vena d'aria non costituiscono un medio impianto di combustione in virtù di quanto disposto dal comma 10 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06;
 - eliminazione dell'emissione diffusa ED2 confezionamento e retinatura (sorma 2);
- la potenza complessiva dei bruciatori in vena d'aria dell'essiccatoio esistente è pari a 260 kW, mentre quella dei nuovi essiccatoi è pari a 1690 kW;
- sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- le emissioni del depuratore sono scarsamente rilevanti ex art. 272 del D.Lgs. 152/06, quindi non sono soggette ad autorizzazione;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi", (rif. Attività n. 14 del 02/02/2024 Sinadoc 34858/2023) risulta che:

- dall'insediamento hanno origine n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - scarico S1 di acque reflue industriali (costituito dall'unione dei reflui derivanti dal processo di lavorazione/lavaggio dei prodotti ortofrutticoli, dalla torre di raffreddamento a servizio delle celle frigorifere, dal dilavamento della platea di stoccaggio temporaneo del fogliame di cipolla e dalle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale adibito alla movimentazione degli scarti di lavorazione), trattate mediante un depuratore a fanghi attivi di tipologia SBR;
 - scarico S2 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, trattate mediante un sistema costituito da n° 4 fosse Imhoff, n° 6 degrassatori, un filtro percolatore aerobico (potenzialità pari a 25 A.E.) ed una fossa Imhoff terminale (potenzialità pari a 30 A.E.);
- entrambi gli scarichi recapitano nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale - diramazione Delfanti" afferente al Canale Consortile di Bonifica denominato "N. 4";
- il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S1 è ubicato immediatamente a monte del punto di scarico, come individuato nella "Planimetria scarichi – Tav. 1 - Novembre 2023" trasmessa con le integrazioni;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 12009 del 12/10/2023 (prot. ARPAE n. 173360 del 12/10/2023) - Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole per gli scarichi S1 di acque reflue industriali e S2 di acque reflue domestiche, entrambi recapitanti in corpo idrico superficiale "cunetta stradale - diramazione Delfanti" confluyente nel Canale Consortile denominato "N. 4";
- nota prot. n. 108868 del 23/10/2023 (prot. ARPAE n. 179914 del 23/10/2023) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con la seguente prescrizione:
 - o relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, data la presenza di torri evaporative, si dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio;
- nota prot. n. 211550 del 13/12/2023 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice emissioni in atmosfera e per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

Riscontrato che:

- il Comune di Monticelli, convocato alla Conferenza dei Servizi con la suddetta nota prot. n. 178183 del 19/10/2023, non ha trasmesso le proprie determinazioni, ovvero l'autorizzazione per lo scarico S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ed il parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "DEL FANTI SPA", (P.IVA 01425700331), con sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina, Strada Statale n. 462, per lo svolgimento dell'attività di "lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Strada Statale n. 462, (censito al C.F. Foglio 31, Mappale 146, Sub. 1), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi S1 di acque reflue industriali e S2 di acque reflue domestiche, entrambi recapitanti in corpo idrico superficiale "cunetta stradale - diramazione Delfanti" confluyente nel Canale Consortile denominato "N. 4";
- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e

prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE DIFFUSA ED3 PELATURA E CONFEZIONAMENTO CIPOLLE (TECNOCEAM)

EMISSIONE DIFFUSA ED5 SGROSSATURA E CALIBRATURA (CAMPESATO 1)

EMISSIONE DIFFUSA ED6 SGROSSATURA E CALIBRATURA (CAMPESATO 2)

EMISSIONE DIFFUSA ED7 CONFEZIONAMENTO E CALIBRATURA (SPANG & BRANDS)

EMISSIONE DIFFUSA ED8 CONFEZIONAMENTO E RETINATURA (SORMA 1)

EMISSIONE DIFFUSA ED9 CONFEZIONAMENTO E RETINATURA (AFFELDT 1)

EMISSIONE DIFFUSA ED10 CONFEZIONAMENTO E RETINATURA (AFFELDT 2)

EMISSIONE DIFFUSA ED11 CONFEZIONAMENTO E RETINATURA (AFFELDT 3)

EMISSIONE DIFFUSA ED12 ESICCATOIO CON 4 BRUCIATORI IN VENA D'ARIA ALIMENTATI A GPL PTOT = 260 KW

EMISSIONE DIFFUSA ED13 26 ESICCATOI CON 26 BRUCIATORI IN VENA D'ARIA ALIMENTATI A GPL PTOT = 1690 KW

- a) il combustibile utilizzato, GPL, deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- c) il gestore, al fine di contenere la formazione di odore, dovrà conferire gli scarti a terzi. Qualora dovessero permanere odori dalla fase di asciugatura prodotti, dovrà prevedere a captare le emissioni diffuse ed a convogliarle ad idonei sistemi di abbattimento degli odori medesimi;
- d) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, **all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), ed al Comune** nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
- e) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- f) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali avente recapito in corpo idrico superficiale "cunetta stradale - diramazione Delfanti" confluyente nel Canale Consortile di Bonifica denominato "N. 4", il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti indicati nella colonna "Scarico in corpo idrico superficiale" della Tabella 3 - Allegato 5 alla parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "cunetta stradale - diramazione Delfanti" confluyente nel Canale Consortile di Bonifica denominato "N. 4", le seguenti **prescrizioni**:

- a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;
- b) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali industriali, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- d) deve essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare:
 - le operazioni di manutenzione dell'impianto di depurazione e delle condotte fognarie dello stabilimento;
 - eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera e);
- e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST), al Comune di Monticelli

d'Ongina ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

5. di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "cunetta stradale - diramazione Delfanti" confluyente nel Canale Consortile di Bonifica denominato "N. 4", le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto (dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e del filtro percolatore) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Monticelli d'Ongina, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;

6. di impartire, per entrambi gli scarichi S1 di acque reflue industriali e S2 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, le seguenti **prescrizioni**:

- a) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Monticelli e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- b) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati (dandone comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;

7. di fare salvo che:

- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, data la presenza di torri evaporative, deve essere rispettato quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

8. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

9. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

10. di dare atto, altresì, che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Monticelli d'Ongina per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Monticelli d'Ongina;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.